

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri Presidente
- prof. avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
- prof. avv. Giuseppe Conte membro designato dalla Banca d'Italia
- prof. avv. Nicola Rocco di Torrepadula membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- prof. avv. Giuseppe Guizzi membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

Nella seduta del 19.2.2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema della responsabilità dell'intermediario per il diniego nella concessione di un finanziamento. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Con ricorso presentato avanti all'ABF il 22 luglio 2011, la società attuale ricorrente lamentava la mancata concessione di un finanziamento ai sensi della legge 106/1996 da parte dell'intermediario attuale resistente, e chiedeva di accertarsi la responsabilità del medesimo, riservandosi di agire in separata sede per il risarcimento dei danni.

Nel ricorso in allora presentato, la società in particolare esponeva:

- a) che sebbene il mutuo, richiesto nel mese di settembre, fosse stato garantito da un confidi convenzionato con il resistente, il quale deliberava subito la copertura a garanzia dell'80% della somma da mutuarsì, la banca per quasi due mesi non aveva dato comunicazioni in merito all'andamento della pratica;
- b) che solo molto tempo dopo la presentazione della richiesta apprendeva che per il suo accoglimento l'intermediario stimava necessaria l'ulteriore garanzia personale del genitore della legale rappresentante, a copertura del residuo 20% dell'importo finanziando;
- c) che, pur prestata tale garanzia, e nonostante la comunicazione verbale ricevuta 13 novembre 2010 circa l'esito positivo della delibera di concessione del mutuo, ulteriori settimane trascorrevano invano;



d) che, solo in data 4 gennaio 2011 la ricorrente veniva convocata presso la filiale per sottoscrivere un contratto di mutuo, da restituirsi in 84 rate a decorrere dal 4 febbraio 2011 e sino al 4 gennaio 2018, con ammortamento decorrente dal 5 gennaio 2011;

e) che, nonostante la sottoscrizione dell'impegno da parte del garante e pur in presenza della manifestata urgenza di definire la pratica stante la scadenza degli impegni nei confronti di altri soggetti, la banca non procedeva alla erogazione del mutuo, per poi comunicare in data 10 gennaio 2011, di non poter provvedere in tal senso, "stante la segnalazione in CAI della ricorrente" da parte di un terzo creditore.

Sulla base di tali premesse la società affermava la responsabilità della banca per contrarietà ai doveri di buona fede e correttezza precontrattuale, e ciò anche in relazione alla particolare finalità e disciplina dei finanziamenti per il contrasto al fenomeno dell'usura, che oltretutto prevedono la necessità di decisioni rapide entro un termine non superiore ai trenta giorni.

Il ricorso così proposto, a cui l'intermediario resisteva deducendone l'infondatezza, veniva definito da quest'Arbitro con decisione n. 22/2012, assunta nella seduta del 29 novembre 2011, che *"in parziale accoglimento del ricorso ... previo accertamento della responsabilità precontrattuale dell'intermediario, dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno"*. A fondamento della decisione, per quanto di specifico interesse in questa sede, il Collegio rilevava, infatti, che sebbene in mancanza dell'erogazione della somma il mutuo non potesse ancora considerarsi perfezionato, tale circostanza non toglieva «che, pur in difetto di un contratto vincolante, fossero in corso fra le parti trattative ben avviate, la cui interruzione può comportare la responsabilità precontrattuale del soggetto recedente. In tale contesto, laddove si tenga conto della delibera positiva del confidi intervenuta già in data 22 ottobre 2010, della mancata produzione da parte del resistente dell'ulteriore delibera in sostituzione della precedente e della sottoscrizione per accettazione del regolamento di mutuo comunque avvenuta il 4 gennaio 2011, appare fondato riconoscere la presenza in capo al ricorrente poi andato deluso di un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. A fronte di tali circostanze, il recesso dell'intermediario appare essere stato, oltre che – come emerge dalla sequenza dei fatti e dalla natura dell'operazione quale specificata nella disciplina convenzionale applicativa della normativa vigente - tardivo, sostanzialmente ingiustificato. Sotto questo profilo, va rimarcato che non può considerarsi giustificato motivo di interruzione delle trattative la conoscenza della segnalazione a carico del ricorrente in Centrale dei Rischi oltre tutto addotta ma non provata. Al riguardo, è da sottolineare non soltanto l'assenza di alcuno specifico impedimento nella concessione del credito ad un soggetto segnalato, ma anche la logica presumibilità che l'intermediario, dinanzi ad una richiesta di concessione di un mutuo assistito da garanzia di un fondo antiusura, conoscesse (o almeno dovesse conoscere) l'elevato rischio finanziario dell'impresa richiedente».

A valle di tale decisione, con lettera del 20 aprile 2012 la società si rivolgeva all'intermediario chiedendo, sulla premessa dell'accertamento contenuto nella citata decisione, di essere risarcita dei danni sofferti in conseguenza del mancato perfezionamento del contratto.

Non avendo ricevuto riscontro a tale richiesta, la società si è dunque di nuovo rivolta all'Arbitro Bancario Finanziario, chiedendo al Collegio di «*voler accertare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti per responsabilità dell'intermediario nella misura di € 100.000,00 o, in via subordinata, nella misura pari ad € 50.000,00, in via ulteriormente gradata nella diversa e minore somma ritenuta giusta ed equa ai sensi dell'art. 1226 c.c., con conseguente condanna della resistente al relativo pagamento nei confronti della istante*».

Richiamatasi a quanto già statuito nella decisione 22/2012 riguardo all'an, ai fini della prova del danno la società in particolare deduce che la mancata erogazione del mutuo avrebbe determinato: (i) l'impossibilità di dare esecuzione a un piano di pagamento dei propri fornitori per fatture e solleciti di pagamenti per forniture o lavorazioni del periodo luglio-dicembre 2012, e ammontanti a € 84.280,00; (ii) l'impossibilità di far fronte al pagamento di alcune rate mensili,



per complessivi € 9.369,00, di un mutuo ipotecario contratto con altra banca, di cui poi veniva intimata la decadenza dal beneficio del termine con conseguente segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi; (iii) il tracollo commerciale dell'impresa, in quanto a far data dal gennaio 2011, la maggior parte dei fornitori e delle aziende creditrici sospendevano la fornitura di materiali e la lavorazione di ordini, e ponevano in essere azioni per il recupero dei crediti, attraverso il protesto di assegni e successivi atti di precetto, diffide dei legali, richiesta di decreti ingiuntivi, con conseguente crollo del fatturato.

L'intermediario ha resistito depositando controdeduzioni con cui ha eccepito, in primo luogo l'irricevibilità del ricorso, sia perché a suo dire avente per oggetto la medesima controversia già conosciuta da codesto Arbitro e definita con la decisione 22/2012, in violazione allora del principio del *ne bis in idem*, sia perché non preceduto da rituale reclamo.

Nel merito il resistente ha dedotto l'assenza della prova del nesso causale fra fatto contestato (nel caso di specie, mancata erogazione del mutuo) e danno subito. Sostiene il resistente che la società si sarebbe limitata ad allegare solo una serie di presunzioni, ma non avrebbe prodotto alcuna prova del fatto che il recesso sia stato l'unica causa che abbia impedito il proseguimento dell'attività della società e che, al contrario, l'attività sarebbe potuta proseguire se la stessa avesse potuto disporre del credito. E ciò a maggior ragione in un contesto di evidente grave difficoltà che la aveva indotta a dover predisporre un piano "*per gestire con gradualità*" le fatture e tanto da dover richiedere un ulteriore finanziamento a copertura di altri non regolarmente ammortati. Inoltre, ha concluso il resistente, non appariva affatto credibile la prospettazione della società circa l'esistenza di un tracollo commerciale cagionato solo dalla mancata erogazione del mutuo, così come il fatto che lo stesso avrebbe potuto essere evitato attraverso l'attuazione del piano di rateizzazione.

Il ricorso è stato chiamato per la decisione alla riunione dell'11 dicembre 2012, nel corso della quale il Collegio ha ritenuto tuttavia necessario disporre alcuni approfondimenti istruttori. E' stato così adottato un provvedimento interlocutorio con cui si assegnava (i) alla società la ricorrente termine di quindici giorni per «*fornire chiarimenti in ordine al ritardo nel pagamento delle rate del mutuo in essere con altro intermediario, dettagliando i maggiori oneri e spese sostenuti, nonché in merito al protesto di assegni emessi nel periodo 15 dicembre 2010 – 15 gennaio 2011, precisando se ha provveduto al pagamento tardivo degli stessi e all'eventuale ammontare di tutti gli oneri aggiuntivi*» e (ii) al resistente termine di ulteriori quindici giorni, dal deposito dei chiarimenti, per eventuali controdeduzioni.

La società ha fornito i chiarimenti richiesti con nota dell'11 gennaio 2013, precisando che: (i) le rate in scadenza del mutuo stipulato con altra banca, successivamente al dicembre 2012, pari ad € 4.856,20 non sono state più pagate, il che ha causato la proposizione di un contenzioso giudiziario da parte della banca tuttora in corso, pendente innanzi al competente Tribunale; (ii) non è stato possibile provvedere al pagamento tardivo degli assegni protestati nel periodo indicato dal Collegio. In alcuni casi sono stati fatti dei piani di rientro, non rispettati, che nel caso di una delle ditte creditrici hanno portato anche alla proposizione di una istanza di fallimento nei confronti del marito della ricorrente, del quale quest'ultima era garante.

Oltre a fornire i su citati chiarimenti, la ricorrente ha poi sviluppato una serie di considerazioni ulteriori in punto di quantificazione del danno, sottolineando come il pregiudizio da essa subito non possa certamente attestarsi in misura inferiore rispetto alla somma richiesta, approvata e poi non erogata dalla banca, essendo anzi «*il danno effettivo patito dall'azienda ben maggiore di questa cifra e persino superiore alla competenza per valore dell'Arbitro Bancario e Finanziario.*»

Nessun'altra controdeduzione è stata, invece, trasmessa dall'intermediario.

DIRITTO



Devono essere esaminate, in primo luogo, le eccezioni di irricevibilità del ricorso. Entrambe sono, ad avviso del Collegio, da respingere.

Quanto alla prima, riguardante la pretesa violazione del principio del *ne bis in idem*, deve osservarsi che, nonostante la non del tutto perspicua formulazione delle domande da parte dell'impresa ricorrente, nel caso di specie al Collegio non viene chiesto di pronunciare nuovamente sulla questione già definita con la decisione 22/2012 – questione che atteneva all'esistenza della dedotta responsabilità dell'intermediario per aver violato nella negoziazione il dovere di buona fede precontrattuale, e che è stata in allora risolta affermandone la sussistenza – quanto solo di conoscere della pretesa risarcitoria azionata, e verificare se e in che misura il ricorrente abbia subito danno in dipendenza della (già accertata) ingiustificata rottura della trattativa.

Quanto alla seconda eccezione, essa risulta manifestamente priva di fondamento, atteso che, come documentato in atti dalla ricorrente, il reclamo non solo è stato ritualmente proposto, ma risulta essere anche stato regolarmente ricevuto dall'intermediario, che semplicemente non vi ha dato riscontro.

Venendo all'esame nel merito della domanda, ad avviso del Collegio questa può essere accolta solo in piccola e limitata misura.

Nel caso di specie si tratta di stabilire, innanzitutto, se possa accogliersi la tesi della ricorrente secondo cui il danno da rifiuto di un finanziamento reso dalla banca dopo aver indotto il richiedente a confidare nella sua concessione possa essere commisurato in un importo se non pari, almeno commisurato percentualmente all'ammontare del prestito atteso e non erogato.

Ebbene, ritiene il Collegio che la tesi sopra esposta non possa essere seguita; e ciò per l'evidente ragione che se il finanziamento fosse stato erogato sarebbe, però, anche sorto, contestualmente, a carico del richiedente sia l'obbligo di restituzione del capitale erogato secondo il piano di ammortamento concordato con il finanziatore, sia l'obbligo di corrispondere gli interessi pattuiti. Se dunque si identificasse il danno con l'ammontare netto del finanziamento si finirebbe per arrivare al paradossale risultato di porre il richiedente in una posizione addirittura migliore di quella in cui si sarebbe trovato se l'operazione si fosse perfezionata, ed anzi nella posizione invidiabile di chi era destinato a ricevere non già un finanziamento oneroso e da restituire entro un certo termine e con determinate modalità, bensì in quella di chi attendeva di essere destinatario di finanziamento gratuito e a fondo perduto.

Se si tiene conto di quanto precede, ne discende allora che in casi come quello di specie non è possibile computare il danno sulla base dell'ammontare del finanziamento atteso e poi non erogato, e neppure è possibile identificarlo, secondo una logica di perdita di *chance*, in una somma corrispondente ad una certa percentuale del medesimo. In casi come quello di specie il danno è necessariamente diverso, e deve essere identificato con i pregiudizi concretamente documentabili che si pongono in un preciso rapporto di derivazione causale con la mancata disponibilità della somma richiesta.

Se si analizza la domanda della società in questa diversa ottica, occorre allora chiedersi se possa considerarsi un danno direttamente riconducibile, sul piano del nesso di causalità, al diniego del finanziamento per un verso il mancato pagamento dei debiti commerciali, per un ammontare di oltre € 80.000,00, e, per altro verso, il mancato regolare ammortamento del mutuo intrattenuto con altro intermediario che ha poi intimato, proprio in conseguenza di ciò, la decadenza dal beneficio del termine.

I due quesiti debbono ricevere, ad avviso del Collegio, risposte differenziate

L'impossibilità di soddisfare i creditori commerciali non sembra poter essere considerata come un danno direttamente imputabile, sotto il profilo eziologico, al diniego del finanziamento. Induce in questo senso, in particolare, la considerazione che la maggior parte dei debiti indicati dalla ricorrente come destinati a essere soddisfatti dalla liquidità rinveniente dal finanziamento poi non erogato è stata contratta in tempi notevolmente precedenti a quello in cui po' dirsi



maturato il legittimo affidamento della società, poi colpevolmente deluso dall'intermediario – affidamento che al più può considerarsi maturato verso la fine di novembre, quando cioè non solo la ricorrente aveva procurato anche le garanzie aggiuntive richieste dalla banca ma lo stesso resistente aveva comunicato essere in fase di formalizzazione la delibera di concessione del mutuo e poi anche invitato il cliente a stipulare il contratto – sicché è difficile, atteso il significativo scarto temporale, poter assumere che la società abbia assunto tali obbligazioni confidando su di una disponibilità inopinatamente venuta a mancare. Così com'è d'altra parte, in assenza di un piano formalizzato di rientro graduale, poter assumere che i ritardi nei pagamenti fossero stati tollerati dei fornitori solo sulla aspettativa della imminente liquidità attesa con il finanziamento.

A un esito diverso sembra, invece, doversi pervenire in relazione al secondo caso. Gli è, infatti, che il ritardo nei pagamenti delle rate del mutuo acceso con altro intermediario è venuto maturando proprio nel periodo indicato, sicché sotto questo profilo è ragionevole ipotizzare che la società abbia fatto affidamento sulle disponibilità rinvenienti dal nuovo finanziamento, che oramai stimava esserle stato accordato, per sanare l'inadempimento e così evitare il rischio, poi invece concretizzatosi per la inopinata mancanza di liquidità, di vedersi intimata la decadenza dal beneficio del termine, con conseguente obbligo di rientro dell'intera residua esposizione debitoria.

E', invece, decisamente da escludere che possa imputarsi al mancato finanziamento il tracollo dell'attività commerciale della ricorrente. La società del resto già versava, pacificamente, al tempo della negoziazione della nuova linea di credito in una situazione di grave difficoltà, come dimostra l'ingente esposizione debitoria; difficoltà che certamente non poteva essere superata per il solo fatto di accedere a quella nuova linea di credito, oltretutto richiesta per un ammontare che non copriva nemmeno il valore complessivo dello scaduto.

In conclusione, sembra al Collegio che la domanda della società possa considerarsi fondata solo con riferimento al pregiudizio sofferto in conseguenza dell'impossibilità di dare regolare esecuzione al piano di ammortamento del mutuo in essere con l'intermediario terzo. Un danno che, tenuto conto dell'ammontare delle rate non pagate, e delle conseguenze che ne sono derivate anche in termini di anticipato obbligo di restituzione dell'intero mutuo, può essere liquidato equitativamente nella misura onnicomprensiva di € 10.000,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al risarcimento del danno, equitativamente determinato nella misura di euro 10.000,00.

Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI